

Publicato il 30/04/2020

N.00111_2020 REG.PROV.CAU.
N. 0001742/2020 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Bitonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Matera, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera di Giunta n. 74 del 31/3/2020, nella sola parte in cui riserva l'accesso alla misura di sostegno (buoni spesa) ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera, nonché di ogni altro provvedimento ad esso annesso, connesso, presupposto consequenziale e non conosciuto ovvero a questo preliminare.

Vista l'istanza di misure cautelari anteriori alla causa proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 c.p.a., con i relativi allegati;

Premesso che le contestazioni dedotte dal ricorrente non appaiono, ad una prima

sommatoria delibazione, manifestamente infondate, fatte salve le determinazioni di competenza del Collegio in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate con l'impugnativa ovvero alla sussistenza dei presupposti per il consolidamento della tutela cautelare;

Ritenuto che le circostanze rappresentate dal ricorrente in ordine alla propria situazione familiare ed economica sembrano idonee a giustificare una estrema gravità ed urgenza;

Considerato che l'ammissione con riserva della domanda di accesso al beneficio presentata dal ricorrente non risulta pregiudizievole dell'interesse pubblico affidato alla cura dell'amministrazione nonché delle aspettative di altri soggetti aspiranti ai benefici;

Dato atto che il presente decreto monocratico va notificato a cura del richiedente entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed è efficace nei limiti e con i termini previsti dall'art. 61, co. 5, c.p.a.;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza cautelare anteriore alla causa, sospende la delibera di Giunta n. 74 del 31/3/2020 nella parte in cui limita l'accesso alla misura di sostegno (buoni spesa) ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera, ai fini dell'ammissione con riserva allo scrutinio della domanda presentata del ricorrente per l'accesso alla misura di sostegno, fermi restando gli ulteriori requisiti e criteri di valutazione; fissa nel contempo il termine perentorio di giorni tre per la notificazione del presente decreto, a cura della parte ricorrente, alle altre parti, con espressa avvertenza che il presente provvedimento perde effetto ove il ricorso con la domanda cautelare non sia notificato entro quindici giorni dalla data odierna e depositato nei successivi cinque giorni con l'istanza di fissazione di udienza, fermo restando che la misura concessa con il presente decreto non può avere comunque effetto oltre i sessanta giorni, fatte salve le determinazioni adottate in corso di causa.

Manda la Segreteria per conseguenti comunicazioni.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso il giorno 29 aprile 2020.

Il Presidente
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.